

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 26/06/2020

FATTO

1. In data 20.04.2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 27.960,00, da rimborsare in n. 120 rate. In data 31.08.2019 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 51.

Con ricorso del 14.02.2020, preceduto da reclamo del 15.01.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 2.410,56.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che il contratto sottoscritto tra le parti è, sotto ogni aspetto, pienamente rispondente ai requisiti di trasparenza anche in relazione alla corretta identificazione e distinzione tra costi up-front e recurring, individuabili immediatamente da parte del cliente. Rileva che, come riportato nella Sezione 3.1. del Modulo SECCI, rientrano tra i costi fissi, non oggetto di restituzione pro-quota in caso di estinzione anticipata, i seguenti oneri: Commissioni dell'intermediario finanziatore, Commissioni Intermediario del credito, Spese di istruttoria, Imposte e tasse. Sostiene che tali oneri sono strettamente connessi alle necessarie attività che vengono poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento e che si esauriscono con la fase di erogazione dell'importo totale del credito in favore del cliente e, pertanto, non costituiscono oggetto di rimborso in fase di estinzione anticipata. Afferma

che sono invece costi a maturazione nel tempo, vale a dire intrinsecamente connessi con la durata del finanziamento e, dunque, oggetto di restituzione in ipotesi di estinzione anticipata i seguenti oneri: Commissioni dell'intermediario finanziatore per gestione pratica, Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica, Costo del servizio dell'Ente Previdenziale (ove applicabile). Per quanto concerne il rimborso del premio per copertura assicurativa rischio vita, per la quota non maturata, parte resistente osserva di aver già provveduto a rimborsare al ricorrente - tramite assegno spedito in data 12.02.2020 a mezzo raccomandata presso la residenza del ricorrente medesimo - l'importo di euro 660,76. Rileva tuttavia che l'assegno non risulta essere stato ancora incassato. Sostiene che la somma sopra indicata, oggetto di rimborso, è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo consegnato al Cliente, come da attestazione riportata nella richiesta di adesione alla Convenzione assicurativa. L'intermediario afferma infine di aver provveduto, precedentemente alla presentazione del ricorso, a rimborsare l'ulteriore importo di euro 287,50, mediante assegno circolare, inviato presso il suo procuratore.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, con riguardo agli oneri assicurativi, l'importo da restituire deve essere calcolato secondo i criteri contrattuali indicati nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente, come da attestazione riportata nella richiesta di adesione alla convenzione

assicurativa. Considerata l'affermazione di parte resistente – non contestata in sede di repliche – in merito all'invio al ricorrente, mediante raccomandata, di un assegno recante il suddetto importo, quest'ultimo deve essere considerato come già rimborsato.

Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 17493/2017 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valide e applicabili le pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti in punto di retrocessione degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata, ad eccezione di quella riguardante le spese di istruttoria, da reputarsi di natura recurring –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	4,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,19%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	commissione banca (up front)	€ 1.328,11	€ 763,66	€ 467,32			€ 467,32
○	commissione int. cred. (up front)	€ 522,85	€ 300,64	€ 183,98			€ 183,98
○	spese di istruttoria (recurring)	€ 500,00	€ 287,50	€ 175,93		€ 287,50	€ 0,00
○	comm. banca gest. (recurring)	€ 206,90	€ 118,97	€ 72,80			€ 118,97
○	comm. int. gest. (recurring)	€ 640,28	€ 368,16	€ 225,30			€ 368,16
○	oneri assicur. (recurring)	€ 1.842,55	€ 1.059,47	€ 648,34	€ 660,76	€ 660,76	€ 0,00
○	costo ente prev. (recurring)	€ 207,60	€ 119,37	€ 73,05	€ 660,76	€ 121,10	-€ 1,73
	rimborso spese gestione					€ 487,83	-€ 487,83
tot rimborsi ancora dovuti							€ 648,87

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 648,87 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 21867 del 03 dicembre 2020

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO